



INTERVISTA CON PAOLA MANZINI, ASSESSORE ALLA SCUOLA DELL'EMILIA ROMAGNA \*

## “E' urgente concludere la Riforma del Titolo V”



*Senza la definizione del ruolo e delle competenze delle Regioni, ci sarà ancora un deficit di efficienza e di efficacia e quindi l'impossibilità da parte delle Regioni di intervenire sulle questioni del personale della Scuola.*

### 1. Assessore Manzini quale sarà il futuro ruolo delle Regioni nell'annunciato compimento dell'autonomia scolastica, in particolare per quel che riguarda la gestione delle risorse economiche e degli organici?

Il Titolo V della Costituzione ha assegnato allo Stato la competenza esclusiva per quanto attiene alle norme generali dell'istruzione che, unitamente al rispetto dei principi fondamentali, rappresentano il limite entro cui può essere esercitata la potestà legislativa concorrente delle Regioni. Il livello regionale ha competenza sulla programmazione della rete scolastica, sull'offerta di istruzione, con la relativa gestione sul territorio delle dotazioni organiche di personale. Ciò significa che le Regioni hanno il compito di gestire il servizio scolastico e di formazione, mentre le istituzioni scolastiche esercitano le competenze loro riconosciute dal regolamento dell'autonomia.

La mancata definizione, negli anni passati, di un organico assetto del ruolo e delle competenze delle Regioni e delle Autonomie locali ha determinato un deficit di efficienza ed efficacia. Per affrontare le problematiche connesse all'attuazione del Titolo V della Costituzione le Regioni hanno di recente congiuntamente elaborato un documento di proposte e riflessioni, già consegnato al Ministro Fioroni, sul quale aprire al più presto il confronto.

### 2. Si riuscirà ad evitare il frazionamento regionale del sistema - scuola?

Mi auguro di sì, perché il sistema di istruzione è, e deve rimanere, unitario per garantire a tutti i cittadini i livelli essenziali delle prestazioni, che sono rappresentati dall'apprendimento delle conoscenze e delle competenze indispensabili per portare tutti, anche se con percorsi diversificati, al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale, e ad un inserimento positivo nel mondo del lavoro.

### 3. La ricerca del successo (cioè un alto numero di iscrizioni) da parte delle scuole nell'autonomia attuale ha creato gravi distorsioni nell'insegnamento e nei risultati. Quali saranno i criteri di successo in quella che si prospetta come autonomia vera?

Non condivido affatto l'idea che la ricerca del successo corrisponda ad un alto numero di iscrizioni, perché significa appiattire il sistema scolastico sull'aspetto quantitativo, mentre la qualità dell'istruzione si misura piuttosto attraverso i risultati degli studenti. L'autonomia scolastica che, ricordo, non è solo didattica ma anche organizzativa e gestionale, offre la possibilità di uscire dalla standardizzazione e di trovare le modalità più adeguate per un'offerta formativa flessibile ed attenta alle diverse attitudini ed aspettative degli studenti.

Ci sono peraltro molte scuole in Emilia-Romagna che stanno esercitando positivamente la loro autonomia in tale direzione, pur dovendo ancora fare i conti con varie rigidità strutturali.

### 4. L'Emilia Romagna si è sempre considerata una "laboratorio". Cosa ne pensa della possibilità di istituire proprio qui un consiglio tecnico-scientifico formato da docenti, con funzioni consultive (una sorta di CNPI regionale)?

Nella legge regionale si prevede la possibilità di promuovere sedi di ascolto e di partecipazione rivolte in particolare ai docenti, protagonisti di quelle esperienze, innovazioni didattiche, progettualità di eccellenza che sono presenti nel sistema scolastico dell'Emilia-Romagna.

### 5. Da più parti si riconosce nel numero consistente dei precari uno dei più grossi problemi della scuola italiana. La Gilda degli Insegnanti su questo ha un progetto di stabilizzazione dei precari in numero proporzionale ai pensionamenti. La Regione può aiutare?

La Regione può aiutare sostenendo la conclusione di un accordo fra Stato e Regioni, a cui facevo riferimento in precedenza, che faccia definitivamente chiarezza sul merito del dettato costituzionale in materia di competenza concorrente: fino a quando le regole non saranno condivise e scritte, non è pensabile che una Regione intervenga da sola su un tema così strategico come la regolarizzazione dei precari o, più in generale, sulle questioni inerenti il personale della scuola.

\*Assessore alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari opportunità

a cura di Cinzia Piccinini



## L'angolo del legale RSU e Mobilità d'ufficio

Come più volte dichiarato nelle pronunzie dei Tribunali del Lavoro, i componenti delle RSU sono soggetti alla particolare tutela di cui godono i Dirigenti Sindacali ed in particolare di quella relativa al trasferimento d'ufficio, che viene impedito in assenza di nulla osta preventivo da parte dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza ai sensi dell'art.18 del CCNQ del 07/08/1998. Tale norma è del resto confermativa di quella, anch'essa applicabile alla generalità dei pubblici dipendenti, contenuta nell'art.22 dello Statuto dei lavoratori. Ricorre l'ipotesi del trasferimento d'ufficio ogni qual volta il dipendente non abbia presentato una domanda volontaria di trasferimento.

Come affermato più volte dai Giudici, l'esigenza del nulla osta preventivo nasce dalla volontà di evitare che l'inclusione del dirigente sindacale in una nuova realtà lavorativa, impedisca i contatti con gli iscritti e in genere con tutto il personale della vecchia sede di lavoro, in precedenza rappresentato. Tuttavia non può trascurarsi l'aspetto legato alla tutela della libertà sindacale del dirigente che potrebbe essere concretamente esposto al rischio di un trasferimento d'ufficio, che sia in realtà il frutto di una ritorsione a suoi danni piuttosto che una pressante esigenza organizzativa dell'amministrazione.

Non dimentichiamo infatti che le norme sulla determinazione degli organici all'interno delle singole scuole, lasciano spazio ad una certa discrezionalità interpretativa da parte sia del Dirigente Scolastico che da parte del Dirigente del CSA e che l'interpretazione delle norme può essere orientata in senso più o meno favorevole ai dipendenti. Ecco quindi che il rispetto della richiesta di nulla osta preventivo può consentire al Sindacato, che non abbia ricevuto l'informazione preventiva sulla determinazione degli organici secondo l'art.6<sup>2</sup> comma lettera a), la verifica della legittimità sull'operato dell'amministrazione scolastica, diventando così un altro potente strumento per affermare legalità e trasparenza all'interno delle istituzioni scolastiche.

Roberto Rinciari  
(Ufficio legale della Gilda di Palermo)